



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato da **Stefano CANUSO** nato a Genova il 29 settembre 1973 (c.f. CNS SFB 73P29 D969P) e della Signora **Simona MONTICELLI in CANUSO** nata a Genova il 30 maggio 1978 (c.f. MNT SMN 78E70 D969F)

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;

visto il proprio provvedimento del 16.11.23

con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:

- sono stati pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia;
- sono stato comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori;

considerato che sono state presentate le seguenti osservazioni cui l'OCC ha replicato

- con messaggio pec dell'11 dicembre 2023 Agos Ducato ha informato la scrivente di avere ceduto il contratto di finanziamento n. 44847908 alla Marte SPV e il contratto linea di credito "*****2253 (44848289)" alla società Mediobanca Credit Solution S.p.A. ([doc. 4](#));
- con messaggio pec del 12 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha trasmesso le dichiarazioni di credito riferibili alle posizioni in oggetto unendo la documentazione giustificativa ([doc. 5](#));





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

- con pec del 13 dicembre 2023 la BNL ha proposto opposizione alla omologa del piano sulla base di una serie di osservazioni ([doc. 6](#));
- con messaggio pec del 20 dicembre 2023 la società Marte SPV S.r.l. ha precisato l'ammontare dei propri crediti nei confronti degli istanti in relazione al contratto di finanziamento n. 44847908 ([doc. 7](#)).

B. Esame delle osservazioni

B.1 Sulla precisazione del credito di Marte SPV (già AGOS DUCATO)

La Agos Ducato ha dichiarato:

- a) di avere erogato due finanziamenti agli istanti: il primo in virtù del contratto numero 44847908 (contraente Stefano Canuso e garante Simona Monticelli) ed il secondo in virtù del contratto numero "*****2253 (44848289)" (contraente Stefano Canuso);
- b) di avere ceduto il contratto di finanziamento n. 44847908 a Marte SPV S.r.l. ed il contratto numero "*****2253 (44848289)" a Mediobanca Credit Solutions S.p.A..

Con riguardo al contratto numero *****2253 (44848289) oggetto di cessione a Mediobanca Credit Solutions S.p.A., vi è da dire che la sua esistenza non emerge dalla documentazione acquisita dalla scrivente tramite l'accesso alle banche dati e vi è da aggiungere, da un lato, che il Signor Canuso, tramite il suo Advisor, ha precisato che si tratterebbe di un finanziamento da tempo estinto e, dall'altro lato, che la cessionaria non ha riscontrato la pec con la quale le è stata comunicata l'avvio del procedimento ([doc. 8](#)).

Con riguardo al contratto di finanziamento numero 44847908, deve innanzitutto rilevarsi che la sua esistenza e la sua cessione a Marte SPV risultano invece dalla





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

documentazione che è stata a suo tempo acquisita dalla scrivente e dalle informazioni fornite dagli istanti.

Deve altresì rilevarsi, sempre con riferimento a tale posizione, che non vi è coincidenza fra l'importo di € 31.710,99 appostato nel piano come credito a favore di AGOS sulla base di una dichiarazione a suo tempo ricevuta da Hoist Italia S.p.A. (società collegata a Marte SPV) ([doc. 9](#)) e l'importo di € 34.554,44 che la cessionaria Marte SPV ha da ultimo precisato come suo credito ([doc. 10](#)). Premesso che la documentazione allegata alla comunicazione di precisazione del credito da parte di Marte SPV ed in particolare l'estratto conto ([doc. 11](#)) consente di ricostruire la posizione debitoria degli istanti fino al 30 dicembre 2018, va detto che la situazione di carenza documentale non è stata colmata nella successiva corrispondenza intercorsa fra la scrivente e la Marte SPV.

Sotto tale profilo, la cessionaria, riscontrando la richiesta di chiarimenti della scrivente ([doc. 12](#)), ha asserito che l'ammontare del credito residuo in capo ai ricorrenti corrisponderebbe a € 34.554,44 e non già a € 31.710,99 in considerazione del fatto che tale ultima cifra rispecchierebbe quanto dovuto in virtù di un accordo di rinegoziazione cambiaria, accordo destinato a venire meno per effetto dell'apertura del procedimento sì che il debito tornerebbe ad essere quello da calcolare sulla base degli accordi originari depurato dai pagamenti frattanto intervenuti ([doc. 13](#)).

Sarà anche così, ma resta il fatto che tali asserzioni non trovano alcun conforto documentale e non possono, ad avviso della sottoscritta, essere recepite.

In tale situazione la scrivente non ritiene di dover rettificare l'importo di € 31.710,99 appostato a titolo di credito per il finanziamento AGOS e reputa





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

invece necessario rettificare la lista dei creditori, indicando che la titolarità di tale credito compete alla società Marte SPV S.r.l. e non ad AGOS.

B.2 Sulla precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

La Agenzia delle Entrate – Riscossione ha precisato di voler partecipare al piano di ristrutturazione proposto:

- a) nei confronti del Signor Stefano Canuso in misura pari a € 4.799,75 da ammettere al passivo in via privilegiata per € 2.135,57 ed in via chirografaria per € 2.664,18 ([doc. 14](#));
- b) nei confronti della Signora Simona Monticelli in misura pari a € 143,45 da ammettere al passivo in via privilegiata per € 106,96 ed in via chirografaria per € 36,39 (per un errore di battitura nel “chiede” la Agenzia indica in € 143,45 l'importo da riconoscere in via privilegiata) ([doc. 15](#)).

Premesso che nel piano il credito tributario (verso il solo Signor Canuso) viene indicato in misura pari a € 632,32 da riconoscere in via privilegiata, risulta evidente che gli importi indicati dall'Agenzia delle Entrate divergono radicalmente rispetto a quelli riportati nel piano medesimo.

L'Advisor dei debitori ritiene che l'Agenzia non abbia tenuto conto del fatto che larga parte del debito erariale degli istanti va stralciato avendo essi chiesto ed ottenuto di poter usufruire della definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022 (rottamazione *quater*).

La scrivente condivide l'opinione dell'Advisor e ricorda che nelle sue note di precisazione è stato documentato:

- a) l'assenso dell'Agenzia a definire in via agevolata il debito tributario del Signor Canuso per l'importo di € 4.533,64 (v. note di precisazione doc.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

4-2) e della Signora Monticelli per l'importo di € 168,63 (v. note di precisazione doc. 4-4);

- b) il regolare pagamento della prima delle rate dovute per la definizione agevolata nei termini indicati dall'Agenzia (v. note di precisazione doc. 4-5).

La scrivente ritiene che rimanga confermato che al di fuori della c.d. rottamazione *quater* resti unicamente l'importo di 632,32 corrispondente a cartelle esattoriali emesse nei confronti del solo Signor Stefano Canuso.

La sottoscritta non ritiene pertanto che si debba procedere alla modifica degli importi indicati nel piano nella voce Agenzia delle Entrate – Riscossione.

B.3 Sull'opposizione della BNL

La Banca, premesso di aver verificato, contrariamente a quanto emergerebbe nella relazione particolareggiata, il merito creditizio del Signor Canuso al momento dell'erogazione del mutuo immobiliare, si è opposto all'omologa (doc. 16) assumendo che la proposta:

1) sarebbe inammissibile sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 67 quarto comma CCII nella parte in cui subordina il soddisfacimento parziale dei crediti ipotecari alla condizione che l'importo offerto garantisca il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato.

A tale specifico riguardo l'istituto ha evidenziato, da un lato, che il valore dell'immobile oggetto di esecuzione risultava superiore all'importo offerto e, dall'altro lato, che l'anzidetta norma non consentirebbe di depurare dal valore gli importi corrispondenti alle spese di esecuzione;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

2) sarebbe inammissibile sempre sotto il profilo della violazione del disposto dell'anzidetta norma in quanto quest'ultima non consentirebbe, così come previsto nel piano, un pagamento rateale e non potrebbe comunque legittimare una rateazione quinquennale del piano posto che la durata media di un'esecuzione non supera i due / tre anni;

3) sarebbe inammissibile stante la sussistenza di una colpa grave del Signor Canuso siccome lo stesso avrebbe aggravato la propria posizione debitoria sulla base di quanto rilevato dalla sottoscritta nella sua relazione particolareggiata.

Così riepilogata l'opposizione di BNL, la scrivente osserva quanto segue.

Riguardo alle considerazioni che la Banca ha sviluppato per affermare di aver correttamente valutato il merito creditizio, esse si fondano sulla messa in discussione dell'attendibilità del dato, costituito dal reddito percepito dal Signor Canuso, che la scrivente Gestore OCC ha preso a riferimento per determinare – utilizzando il modello di calcolo messo a disposizione dall'ODEC di Roma – quale fosse la somma massima mutuabile al Signor Canuso.

Se è senz'altro vero che la sottoscritta ha fatto riferimento ad un dato meramente dichiarato dal debitore e non altrimenti documentato, è altrettanto vero che la Banca, a sua volta, non fornisce documentazione utile a ricostruire la fase istruttoria che ha preceduto l'erogazione del mutuo.

Tanto precisato, va aggiunto che la conclusione per cui all'epoca dell'erogazione del mutuo il soggetto finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio si fonda su un modello di calcolo la cui validità non viene contestata dalla Banca e può quindi considerarsi corretta se risultasse che all'epoca dell'erogazione del mutuo il Signor Canuso percepiva, così come da lui dichiarato, uno stipendio netto di € 1.300,00 mensili.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

L'esponente resta a disposizione per ulteriori approfondimenti sul punto qualora il Giudice li ritenesse opportuni.

Riguardo alle considerazioni poste a base dell'opposizione, va rilevato che esse non mettono in discussione la ricostruzione dei fatti come risultante dal ricorso, dalla relazione e dalle successive note di precisazione ed attengono a questioni di diritto, riservate al Tribunale, sull'interpretazione da offrire all'art. 67, IV comma CCII.

C. Conclusioni

Avuto riguardo a quanto sopra, la scrivente considera quindi, ferme restando le questioni di stretto diritto, che non vi siano modifiche da apporre alla proposta, salvo quella relativa alla precisazione che il credito chirografario di € 31.710,00 è di titolarità della società Marte SPV S.r.l.

Si riportano qui di seguito la composizione debitoria e la percentuale di riparto aggiornate in forma tabellare.

TABELLA 1		Consistenza debito Canuso e Monticelli	
Creditore	Entità credito	Tipo credito	
BNL	€ 67.444,35	Privilegiato ipotecario	
Agenzia Entrate	€ 632,32	Privilegiato tributario	
Comune Genova	€ 2.034,00	Privilegio tributario	
Marte SPV S.r.l.	€ 31.710,99	Chirografario	
Cond. Largo Merlo, 185	€ 4.124,96	Chirografario	
Totale	€ 105.946,62		
Riepilogo			
Debito ipotecario	€ 67.444,35		

Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano;

Ritenuta l'infondatezza dell'opposizione della banca come sopra descritta in quanto:

- 1) l'alternativa liquidatoria deve essere valutata tenendo in considerazione anche le spese necessarie alla liquidazione del bene che il creditore dovrebbe comunque





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

sopportare (nel caso di specie correttamente quantificate per stima dai ricorrenti come segue:

A conforto della richiesta degli istanti di procedere all'omologa della proposta di accordo in alternativa alla ipotesi liquidatoria del bene immobile, si insiste sulla esistenza della condizione prevista ex art. 67 comma 4, evidenziando quindi come la proposta risulti essere vantaggiosa rispetto alla vendita all'incanto del bene immobile. Si rileva come in data 27/09/2023 sia pervenuto il rapporto iniziale del Professionista Delegato, Dott. Alberto Marchese, che ha fissato il prezzo base d'asta in linea con la perizia estimativa dell'Arch. Elisabetta Pandolfini e con un'offerta minima di euro 41.897,96, questo importo già di per se risulta essere inferiore all'importo di euro 50.896,00 che l'istituto di credito incasserebbe nel caso di omologa della proposta presentata, inoltre è necessario sottolineare che, lo stesso istituto, andrebbe a risparmiare anche le spese necessarie per proseguire nella procedura di vendita all'incanto.

In particolare, esse consistono limitatamente all'ipotesi di vendita al primo incanto:

- 1) Onorario professionista delegato alla vendita;
- 2) Eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene;
- 3) Spese di pubblicità;
- 4) Spese per cancellazione iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Il compenso che si dovrà riconoscere all'incaricato alla vendita secondo tabelle professionali applicabili come da Decreto del Ministero della Giustizia 15/10/2015, n. 227 è stimabile come segue:

art. 2 n.1 lett. a punto1) Euro1.000,00=;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

art. 2 n.1 lett. a punto2) Euro1.000,00=;

art. 2 n.1 lett. a punto3) Euro1.000,00=;

art. 2 n.1 lett. a punto3) Euro1.000,00=;

art.2 n.4 rimborso forfetario pari al 10% dell'importo del compenso totale di Euro 4.000,00=, pari ad Euro 400,00= e così per un totale di Euro 4.400,00= oltre a cassa di previdenza pari al 4% ed iva al 22% per un totale di euro 5.582,72.

Si dovranno inoltre sostenere spese a carico della procedura, comprensive di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche Euro 205,00=, pubblicità su aste giudiziarie Euro 610,00=, notifiche Euro 128,46=, spese di cancellazione dei gravami per Euro 605,00=, marche da bollo Euro 32,00, per un totale di euro 1.580,46, per un totale complessivo verosimilmente stimabile in euro 7.163,18. In sostanza l'istituto di credito incasserà, nel caso si verifichi l'ipotesi poco probabile che l'immobile venga venduto al primo incanto al prezzo pieno di perizia, l'importo di euro 48.700,77, pari alla valutazione di euro 55.863,95 al netto delle spese da sostenere di euro 7.163,18, rispetto a quanto proposto pari ad euro 50.896,00. La convenienza del piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria verrebbe ad essere maggiore ipotizzando verosimilmente un prezzo di vendita che si attesti tra il valore massimo della perizia di euro 55.863,96 e quello minimo fissato dal Delegato di euro 41.897,96 e quindi di euro 48.880,96, in tal caso l'istituto di credito incasserebbe al netto delle spese di euro 7.163,18, euro 41.717,78 rispetto a quanto proposto pari ad euro 50.896,00.

Proposta	Prezzo pieno	Prezzo medio	Spese	Incasso Netto	Vantaggio
50896,00	55863,95		7163,18	48700,77	2195,23
		48880,96		41717,78	9178,22

Gli importi sopra esposti risultano vantaggiosi anche in considerazione del tempo maggiore per la realizzazione dell'incasso da parte del creditore, rappresentato dalla dilazione in 69 rate, ed il vantaggio per l'istituto di credito sarà maggiore nel caso in cui il bene venga venduto agli incanti successivi al primo, ipotesi tutt'altro che improbabile.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

2) non sussistendo norma limitativa (moratoria pagamento privilegiati) deve ritenersi perseguibile il pagamento del privilegiato nell'arco di piano proposto ritenuta, conclusivamente, anche sulla base della relazione dell'OCC come integrata in data della fattibilità del piano

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da **Stefano CANUSO** nato a Genova il 29 settembre 1973 (c.f. CNS SFB 73P29 D969P) e della Signora **Simona MONTICELLI in CANUSO** nata a Genova il 30 maggio 1978 (c.f. MNT SMN 78E70 D969F)

Dispone

che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione che l'OCC provveda ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano

Dichiara chiusa la procedura

Visto l'art. 71 CCII:

- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolviendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08/01/2024

il Giudice

Andrea Balba

